

COMUNE DI LARI

(Prov. di Pisa)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. ANNO 2008 -

ALIQUOTE: - **4.8** per mille Abitazione principale

- **6,8** per mille Aliquota Ordinaria

- 7 per mille Alloggi posseduti e non locati

SALDO ICI ANNO 2008

Nell'informare che la scadenza per il versamento del SALDO ICI è prevista per il <u>16 DICEMBRE 2008</u> si ricorda che con il D.L. 93/2008 sono state introdotte importanti novità in materia di ICI in vigore dal 2008:

E' ESCLUSA dall'imposta l'unità immobiliare adibita ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo ad eccezione delle abitazioni classificate in A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).

Pertinenze dell'abitazione principale: (Art.4, comma 2 Regolamento ICI)

Possono usufruire dello stesso trattamento previsto per l'abitazione principale (esclusione dall'imposta), le unità immobiliari iscritte in categoria C2,C6,C7, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, a condizione che le stesse siano possedute ed utilizzate dal soggetto tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale.

<u>L'ESENZIONE</u> dall'Imposta si estende anche alle seguenti fattispecie: (Art.4, comma 1 Regolamento ICI)

- ♦ Abitazione principale posseduta da anziano con residenza in istituto di ricovero o sanitario purché non locata.
- ♦ Abitazione concessa in uso gratuito a **parenti** in linea retta entro il 1° grado (genitori e figli) che la occupano quale loro abitazione principale con obbligo di residenza del nucleo familiare.

Tale esenzione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale.

Al fine di poter beneficiare di detta esenzione il soggetto interessato <u>deve attestare</u> la sussistenza delle condizioni di fatto di cui sopra <u>mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare a pena di nullità entro la data prevista</u> per il versamento del saldo ICI (16 Dicembre) dell'anno per il quale si intende usufruire di detta esenzione.

Ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.L 93/2008 **L'ESENZIONE** si applica anche nei seguenti casi:

- Soggetto passivo ICI che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso territorio comunale.
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune.
- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnati dall'Istituto autonomo per le case popolari.

DETRAZIONE per unità immobiliare adibita ad abitazione principale €.103,29 (dall'ANNO 2008 si applica solo alle abitazioni con categorie A1, A8, A9)

Con Del. di C.C. n.3 del 25/01/2008 è stato previsto per l'anno 2008 l'elevazione della detrazione d'imposta ad € 206,58 da applicare esclusivamente dai soggetti passivi che rientrano nelle seguenti casistiche:

- Soggetti passivi con nucleo familiare con portatore di handicap grave individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L.104/92;
- Soggetti passivi con nucleo familiare con presenza di soggetti di cui alla L.508/88 (invalidi civili, ciechi e sordomuti)
- Soggetti passivi con nucleo familiare con invalido civile al 100%

Per questi casi il reddito ISEE dovrà essere non superiore ad € 19.864,00.

- Soggetto passivo con nucleo familiare composto da persone residenti che abbiano compiuto 65 anni di età (compiuti al 1° Gennaio dell'anno di imposizione) con reddito ISEE non superiore ad € 9.930,00.
- Soggetto passivo con nucleo familiare con particolare situazione di disagio socio/economico a seguito di segnalazione effettuata dai servizi sociali con dichiarazione motivata, con reddito ISEE non superiore ad € 3.993,00.

Al fine di poter beneficiare della maggiore detrazione prevista per l'anno 2008, i soggetti interessati devono attestare la sussistenza delle condizioni di fatto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, da presentare a pena di nullità entro la data prevista per il versamento del saldo ICI.

VERSAMENTI: c.c.p. 561563 intestato a COMUNE DI LARI – ICI

Servizio di Tesoreria

Il versamento può essere effettuato presso <u>ogni sportello della CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO</u> o presso qualsiasi UFFICIO POSTALE.

INFORMAZIONI:

Ufficio Tributi Tel. 0587 687520 - 13

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO: Lunedì. 9,30 – 12,30 15,30 – 17,30

Giovedì 15,30 - 17,30 Venerdì 9,30 - 12,30

Lari, lì 30 Novembre 2008

IL SINDACO

Ivan Mencacci